



*Ministero delle Infrastrutture*  
*Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*  
*Servizio Tecnico Centrale*

*N. 57170/B*

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** il D.M. 14/09/2005 "Norme tecniche per le costruzioni" ed in particolare il punto 11.1.8  
*Prescrizioni relative al calcestruzzo confezionato con processo industrializzato;*

**VISTO** il voto n. 17 reso dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori in data 10  
marzo 2006 "Interpretazione in merito ad alcuni passi del capitolo 11 del testo unitario relativo a  
*Norme Tecniche per le Costruzioni*";

**VISTO** il D.M. n. 156 del 9/05/2003 "Criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli  
organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi  
dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246";

**VISTA** l'istanza, in data 1 giugno 2007, della **ABICert S.a.s.**, volta all'ottenimento  
dell'autorizzazione alla certificazione del processo di produzione del calcestruzzo prodotto con  
processo industrializzato;

**PRESO ATTO** che dalla scheda predisposta dal Servizio Tecnico Centrale risulta che, sulla base  
dell'istruttoria svolta nei riguardi di **ABICert S.a.s.**, in relazione ai compiti di attestazione della  
conformità previsti dal voto n. 17 reso dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori  
Pubblici in data 10 marzo 2006 "Interpretazione in merito ad alcuni passi del capitolo 11 del testo  
unitario relativo a *Norme Tecniche per le Costruzioni*" e dalle linee guida sul calcestruzzo  
preconfezionato del Servizio Tecnico Centrale, lo stesso Servizio ha espresso parere favorevole;

*h Ae*

VISTO il parere espresso con il voto n. 218 dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 18/09/2007, con il quale è stato ritenuto che per la Società ABICert S.a.s. ricorrano le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione del processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato di cui al D.M. 14.09.05 p.11.1.8, condizionatamente all'ottemperanza delle prescrizioni e raccomandazioni di cui ai "considerato" ivi espressi, per i quali la verifica del relativo adempimento è stata demandata al Servizio Tecnico Centrale.

PRESO ATTO che il Servizio Tecnico Centrale ha verificato l'avvenuto adempimento, da parte della Società ABICert S.a.s., alle prescrizioni e raccomandazioni di cui ai "considerato" espressi nel voto n. 218 dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 18/09/2007.

## DECRETA

### Art. 1

La società **ABICert S.a.s.**, con sede in Ortona (CH), Zona Industriale Cucullo, nel seguito denominata "Organismo", è **autorizzata**, ai sensi delle disposizioni di cui in premessa, all'espletamento dei compiti relativi alla certificazione del processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato, in conformità alle procedure depositate presso il Servizio Tecnico Centrale;

### Art. 2

1. Ai fini dell'espletamento di tali attività il Direttore Tecnico dell'Organismo è il **Dott. Ing. Antonio Bianco**.
2. Le attività di certificazione, di cui al precedente art. 1, devono essere svolte presso la sede dichiarata dall'Organismo durante l'istruttoria, cioè nei locali siti in **Zona Industriale Cucullo, 66026 Ortona (CH)**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, di cui al comma precedente, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno di validità della presente abilitazione l'organismo invia alla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale - la copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate ed una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 3

Per qualsiasi modifica alle condizioni dichiarate dall'Organismo nell'istruttoria di autorizzazione, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla osta al Ministero delle Infrastrutture - Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1, decorre dalla data del presente decreto ed ha durata di tre anni.
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione il Ministero delle Infrastrutture - Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale - si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.
3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 5

Costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione, oltre a quanto previsto all'art.8 del Decreto Ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, l'inosservanza di quanto prescritto nel presente decreto.

Roma, li 22 OTT. 2007

IL PRESIDENTE  
*Mauro*  
(MAURO)

*Al*  
*li*